



S E N T E N Z A N . 5 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74499

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata il (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio D'Ago (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Bartolomeo Caracciolo Carafa 30 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 16 ottobre 2024 (omissis) ha evidenziato di esser titolare di due pensioni INPS, cioè la n° 001510510517558 di vecchiaia e la n° 215510510619383 di reversibilità; e di aver presentato istanza, il 5 ottobre 2023, per vedersi attribuito l'assegno per il nucleo familiare (in sigla: ANF) a decorrere dalla data del 1° luglio di quello stesso anno nella quale gli era stata riconosciuta quella pensione di reversibilità.

Perciò, sottolineando la propria condizione di inabile a proficuo lavoro e dovendosi altresì tener conto del proprio reddito complessivo, la (omissis) ha domandato l'attribuzione dell'ANF dalla predetta data del 5 ottobre 2023.

Poi, il 27 novembre 2024, costei ha prodotto ulteriore documentazione medica a suffragio della domanda. Ed altrettanto ha fatto il 17 febbraio e, ancora, il 10 aprile dell'anno successivo.

2. Con comparsa depositata il 30 gennaio 2025 si è costituito l'INPS, reputando indimostrato, in capo alla (omissis), non soltanto il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro; ma anche il possesso di un reddito che rientrasse nel limite previsto per l'ottenimento dell'ANF.

3. All'udienza del 18 febbraio 2025 è stata demandata al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se e, in caso positivo, da quale data l'odierna ricorrente versasse nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.

Il 22 maggio di quello stesso anno il CML ha depositato la propria relazione preliminare, reputando che quell'inabilità a proficuo lavoro sussistesse fin dalla data del 5 ottobre 2023 in cui la (omissis) aveva presentato l'istanza amministrativa finalizzata ad ottenere l'attribuzione dell'ANF. E, in assenza di osservazioni delle parti, ha confermato tale parere con nota del 30 giugno 2025.

Poi, dopo che il 25 luglio 2025 l'odierna ricorrente aveva prodotto una memoria conclusionale, all'udienza del 3 settembre di quello stesso anno la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto dal certificato di pensione per l'anno 2024 (all. 5 al ricorso)

alle cui pagine 6 e 7 è indicato l'ammontare dei due trattamenti goduti dall'odierna ricorrente, l'uno di 598 euro e l'altro di 1.546 euro mensili, risulta dimostrato come il reddito annuo complessivo di costei sia stato inferiore ai 28.000 euro nel 2024: collocandosi, quindi, entro il primo scaglione di reddito previsto dalla tabella 19 allegata alla circolare INPS n° 55/2023, riguardante l'annualità dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024; o, identicamente, a quella medesima tabella acclusa alla circolare INPS n° 65/2024, riferita all'annualità successiva.

5. Quindi il *thema decidendum* deve reputarsi imperniato sulla concreta applicabilità di quella tabella 19, sempre riferita ai “nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli”: vale a dire sulla circostanza che la (omissis)risultasse inabile a proficuo lavoro, nell'arco temporale oggetto del contendere.

Orbene, rilevato come costei fosse vicina a concludere l'ottava decade di vita alla data dell'istanza presentata il 5 ottobre 2023, la pluralità di patologie rilevate dal consulente tecnico d'ufficio, tra le quali appaiono salienti quella cardiaca, quella pneumologica e quella circolatoria, induce a condividere l'argomentata, logica e coerente conclusione riguardo alla sussistenza di quel requisito fisico allorquando venne presentata l'istanza per l'ottenimento dell'ANF. Né dall'INPS è stata mossa alcuna censura riguardo a quelle conclusioni.

6. Ciò posto, deve soltanto soggiungersi come il diritto all'ANF, nella misura mensile di 52,91 euro prevista dalla ricordata tabella 19 per il già evidenziato primo scaglione di reddito, retroagisca rispetto alla data della suddetta istanza amministrativa entro il limite di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 23 del D.P.R. n° 797/1955. Invero è l'INPS stesso a confermare tale retrodatazione, nella propria circolare n° 110/1992: secondo cui “le richieste per periodi arretrati

possono ... essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda”; e tale conclusione discende pianamente dalla valenza interruttiva della prescrizione insita in qualsiasi istanza amministrativa.

Perciò la provvidenza in questione deve farsi decorrere dalla data del 1° luglio 2023 in cui alla (omissis) è stata attribuita la pensione di categoria SOCTPS n° 215510510619383: anche perché appare ovvio che, prima di quella data, potenzialmente l'ANF spettasse invece al dante causa della pensione di reversibilità.

Infine al predetto importo mensile vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile sino al di dell'effettivo soddisfo.

7. La soccombenza dell'INPS trae con sé la sua condanna a pagare alla (omissis) le spese di lite: le quali, nonostante il modico ammontare dell'ANF, in virtù della sua durata indeterminata vanno liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA. E di tali spese va altresì disposta la distrazione in favore dell'avv. Maurizio D'Ago, dichiaratosi antistatario già nel ricorso introduttivo.

Infine vanno addossate all'INPS anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74499, proposto da (omissis) contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) all'assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura mensile di 52,91 euro, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile sino al di

dell'effettivo soddisfo;

- 2) condanna l'INPS a pagare alla (omissis) le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 3) distrae le spese di cui al punto 2 in favore dell'avv. Maurizio D'Ago, dichiaratosi antistatario;
- 4) pone a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 12.01.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli